



REPUBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

*memoria*

27992-21

Composta da

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Luca Ramaci            | - Presidente -  |
| Angelo Matteo Socci    | - Consigliere - |
| Gianni Filippo Reynaud | - Relatore -    |
| Antonio Corbo          | - Consigliere - |
| Paolo Bernazzani       | - Consigliere - |

Sent. n. sez. *854*

~~PU~~ 19/04/2021

R.G.N. 50805/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 08/07/2019 della Corte di appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

*Ry*

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza dell'8 luglio 2019, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna dell'imputato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. per l'illecita coltivazione di 68 piantine di marijuana.

2. Avverso la suddetta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 54 cod. pen. ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, benché fosse stato provato che si trattava di coltivazione artigianale destinata al consumo personale, effettuata per lenire dolori insopportabili. Il medico specialista aveva prescritto all'imputato un farmaco cannabinoide sintetico, costoso e di difficile reperimento, sicché - mentre il tribunale aveva escluso la sussistenza dell'invocata scriminante sul rilievo che difettava la prova della gravità del danno - trattandosi di soggetto indigente, era illogica la diversa argomentazione spesa nella sentenza impugnata circa il difetto del requisito dell'inevitabilità della condotta.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per essere stato irragionevolmente escluso il vincolo della continuazione tra il reato *sub iudice* e l'identico reato giudicato con sentenza divenuta definitiva, anche questo commesso in attuazione del medesimo obiettivo: procurarsi un economico ed efficace antidolorifico.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.

1.1. Va innanzitutto osservato che, come lo stesso ricorrente ricorda, la conforme sentenza di primo grado aveva escluso l'invocata scriminante sul rilievo che l'imputato non aveva dato prova dell'effettiva consistenza della patologia e, dunque, della gravità del danno per evitare il quale la condotta illecita sarebbe stata posta in essere.

Trattandosi di un caso di doppia decisione conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ma il ricorso, sul punto generico, non prende posizione sulla concorrente *ratio decidendi* addotta dal primo giudice a sostegno della decisione. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato il difetto di specificità, con violazione dell'art.

581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).

1.2. Del resto, l'ulteriore argomentazione spesa nella sentenza impugnata – quella della mancanza di inevitabilità delle conseguenze avute da mira – è strettamente connessa al profilo esaminato in primo grado ed anche sul punto il ricorso non spende parola, non indicando specificamente quale danno grave alla persona non altrimenti evitabile avrebbe giustificato la condotta illecita fatta oggetto di contestazione. Eppure, com'è noto, lo stato di necessità richiede l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533) e costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e logica, quello riguardante le circostanze atte ad integrare o ad escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità (Sez. 4, n. 46543 del 04/10/2004, Di Pietro, Rv. 230573). In mancanza di specifica indicazione di quello che sarebbe stato il pericolo attuale di un grave e non altrimenti evitabile danno alla persona qualora l'imputato non avesse coltivato la marijuana, questa Corte non può dunque compiere alcun sindacato sulla motivazione che ha indotto i giudici di merito a negare l'invocata scriminante.

2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

2.1. La richiesta di applicazione della continuazione con l'analogo reato accertato nel 2016 e giudicato con sentenza passata in giudicato – non contenuta nell'atto di appello – era stata avanzata, in via subordinata, nella discussione del giudizio d'impugnazione e dal verbale riassuntivo non risulta se e come fosse stata argomentata.

La sentenza impugnata ha escluso il vincolo della continuazione sul mero rilievo che il sequestro delle piante operato nel 2014 in occasione dell'accertamento del fatto per cui è processo avrebbe "determinato una soluzione di continuità tra le condotte e dunque una frattura nell'eventuale disegno criminoso".

Tale motivazione, tuttavia, è manifestamente illogica, posto che l'accertamento di un primo reato, anche con eventuale sequestro, non vale di per sé a "spezzare" l'eventuale sussistenza di un unico disegno criminoso rispetto ad

ulteriori, successive, condotte, potendo addirittura rientrare nella preventiva rappresentazione del programma criminoso in termini di alta probabilità (cfr. Sez. 6, n. 3353 del 02/12/1993, dep. 1994, Piacentini, Rv. 198977). Nemmeno la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso ed esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842; Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119). Addirittura, secondo il preferibile orientamento, poiché l'unicità del disegno criminoso è di ordine intellettuale, quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma, la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile ed altri commessi successivamente, dal momento che la contropinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito ed in parte attuato (Sez. 4, n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci e aa., Rv. 236610). Non è consentito, pertanto, individuare fatti processuali come quelli indicati quali elementi di per sé idonei a "spezzare" *a priori* la continuazione sì da rendere irrilevante l'accertamento che di regola s'impone per verificare se tra due o più reati sussista unicità di elemento criminoso.

2.2. Secondo il più recente ed autorevole insegnamento di questa Corte, il riconoscimento della continuazione, necessita invece di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Laddove, tuttavia, quest'ultima condizione non risulti, è consolidato l'orientamento secondo cui l'identità del disegno criminoso è apprezzabile anche in base alla constatazione di alcuni soltanto di tali elementi indicatori, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).

Secondo un risalente – ma mai smentito – orientamento di legittimità, poi, in tema di continuazione nel reato, l'identità del disegno criminoso non consiste in una unità dell'elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettuale, per effetto del quale più reati sono riconducibili ad un programma unico, rivolto al raggiungimento di un determinato fine. Pertanto, è sufficiente che i singoli reati siano individuati nelle loro linee essenziali e concepiti anche in termini di eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di volta in volta, nella concreta realizzazione di ciascuno di essi (Sez. 6, n. 3353 del 02/12/1993, dep. 1994, Piacentini, Rv. 198976).

2.3. Trattandosi, in base alla mera lettura dei capi di imputazione (la sentenza passata in giudicato è stata allegata al ricorso) di fatti di illecita coltivazione condotti con modalità analoghe e nello stesso luogo (l'abitazione dell'imputato), l'uno nel periodo estivo del 2014 e l'altro nell'estate del 2016, ciò che il giudice di merito avrebbe dovuto fare è valutare se già nel 2014 fosse configurabile quel programma tratteggiato dall'appellante (punto sul quale la sentenza impugnata neppure si sofferma) e giudicare se la reiterazione della condotta illecita effettuata a due anni di distanza, accertata nella sentenza passata in giudicato, fosse estrinsecazione di quel medesimo disegno criminoso.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, per nuovo giudizio sulla sussistenza dell'invocata continuazione, ferma restando l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità sul fatto di reato qui *sub iudice*, essendo nel resto il ricorso inammissibile.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio sulla sussistenza della continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 19 aprile 2019.

Il Consigliere estensore  
Gianni Filippo Reynaud



Il Presidente  
Luca Ramacci

